



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Collegio Statutario Nazionale
Corso d'Italia, 25 – ROMA
Tel. 06.8476254 – Fax 06.8476494
e-mail. collegiostatutarionazionale@cgil.it

Roma, 30 gennaio 2018

Prot. 03/2018
Cod. XI/263/95

Al compagno Francesco Grisolia

OGGETTO. Risposta a quesito su incompatibilità

E' stato presentato al Collegio Statutario un quesito con il quale si chiede di conoscere " come comportarsi nel caso in cui nel corso dei dodici mesi di sospensione per incompatibilità, cui fa riferimento la norma statutaria, si svolge un congresso della nostra organizzazione, con l'iscritto sospeso, nel senso della sua possibile elezione in un organismo direttivo".

In risposta il Collegio statutario ha così deliberato.

L'art.7 dello Statuto CGIL elenca i casi che determinano l'incompatibilità con l'appartenenza alle cariche elettive delle strutture della CGIL, per tutelarne l'autonomia.

Gli effetti di tale incompatibilità sono diversificati tra le diverse cariche.

Mentre è prevista la automatica decadenza da ogni incarico esecutivo, vi è la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale.

Recita ancora l'art.7 che " dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, dopo dodici mesi l'iscritto sospeso rientra negli organismi direttivi di cui faceva parte. A parere del Collegio Statutario qualora durante il periodo di sospensione si svolgesse un congresso, l'iscritto, pur rimanendo sospeso fino a conclusione del periodo previsto dall'art.7, rimane in ogni caso eleggibile nel nuovo organismo, ferma rimanendo, nel caso di elezione, la sua sospensione.

Cordiali saluti.

LA PRESIDENZA DEL CSN

A.Garzi Cosentino

E. Sanseverino

C. Baldini